



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Ordinanza N° 27 del 23.07.2010

Il Sindaco

Premesso che:

- la Società Ostilia Srl con sede in Roma via Antonio Bertoloni n° 24 cap 00197 CF 00477050587 - nel prosieguo denominata, per brevità, Soc. Ostilia - è proprietaria dei terreni siti nella Località "Campo di Mare" di questo Comune, compresi tra la Ferrovia Roma - Pisa, il Fosso Zambra, l'arenile demaniale, la proprietà ARSIAL, la strada vicinale di Fontana Morella e la residua proprietà "Bonifica Giovanni Ruspoli SpA";
- su detti terreni sono stati realizzati edifici ad uso abitazione, servizi e commerciale, con relativa rete viaria, di illuminazione, idrica e fognaria non regolarizzati dal punto di vista urbanistico;
- le suddette opere sono e restano a carico della Soc. Ostilia e dei suoi aventi causa, fino a quando non sia intervenuta nei modi di legge la regolarizzazione urbanistica;
- detti impianti debbono essere mantenuti, a cura e spese della Soc. Ostilia, in efficienza, conservati in buono stato ed idonei all'uso, attraverso opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- la Soc. Ostilia gestisce, anche dal punto di vista economico, il servizio idrico integrato del comprensorio di Campo di Mare;
- stando a numerose segnalazioni che continuano a pervenire direttamente da cittadini e ripetute notizie di stampa, il flusso idrico non viene regolarmente erogato e a volte completamente interrotto per diverse ore;
- la carenza nella erogazione dell'acqua si evidenzia maggiormente nei fine settimana del periodo estivo, con precarietà delle condizioni igienico sanitarie e gravi disagi della popolazione residente;
- la gravità della situazione generale ha determinato l'ordinanza sindacale n. 6 che già in data 25.02.2010, in merito alla rete idrica, disponeva, tra l'altro, il ripristino funzionale degli impianti di adduzione e distribuzione, pena l'attivazione delle procedure in danno;
- la situazione appare di assoluta gravità nella corrente stagione estiva che rileva la riduzione dell'approvvigionamento da parte delle fonti adduttrici e conseguente interruzione del flusso idrico per gran parte della giornata, come acclarato nel tavolo di confronto presso la Prefettura di Roma tenutosi in data 21.07.2010;
- che nel confronto presso la Prefettura si è anche preso atto:
 - o della fornitura idrica mediante autobotti da parte del Comune per conto e in danno della Soc. Ostilia;
 - o della necessità di eliminare con immediatezza le perdite delle reti già accertate e verificare eventuali ulteriori perdite e/o prelievi di acqua non autorizzati;
 - o che la Soc. Ostilia non ha ancora richiesto all'Ente gestore Acea-ATO2 S.p.A. il potenziamento dell'attuale utenza;
 - o la Soc. Ostilia non risulta abbia posto in atto provvedimenti finalizzati quantomeno a contenere i disagi per la popolazione di Campo di Mare, limitandosi a ridurre o bloccare l'erogazione all'utenza, agendo sulle pompe di uscita dei serbatoi di accumulo;

Rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso iniziative finalizzate a contenere l'incremento dei consumi idrici che si registra nel periodo estivo, richiedendo, tra l'altro, al gestore del Servizio idrico di porre in essere gli opportuni accorgimenti atti a garantire l'erogazione idrica per uso umano in proporzione al numero di utenti sul territorio;

VISTE le vigenti Ordinanze, finalizzate ad evitare l'uso improprio ed indiscriminato dell'acqua potabile da parte dei cittadini, soprattutto nel periodo estivo:

- a) del Commissario Straordinario n. 87/98 del 23/07/1998, con la quale è stato disposto il divieto di uso dell'acqua potabile, su tutto il territorio comunale, per usi diversi da quelli destinati all'alimentazione e all'igiene;
- b) di questa autorità n. 47 del 21/06/2007 che ha posto, con decorrenza immediata ed a pena di decadenza delle rispettive concessioni, assoluto divieto di usare l'acqua potabile proveniente dai civici acquedotti per irrigazione, innaffiamento, lavaggi in genere e comunque per usi diversi da quelli strettamente necessari per l'alimentazione e l'igiene, nell'intero comprensorio di Campo di Mare;

Ritenuto dover migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione attivate, mediante specifica ordinanza Sindacale con la quale ridurre i disagi connessi alla carenza già accertata dell'acqua potabile nel Comprensorio di Campo di Mare e ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie;

Verificata la sussistenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

Con i poteri di cui all'articolo 54, comma 2, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

fino al rientro dell'emergenza idrica, che sarà accertata a cura della Polizia Locale:

1. alla Soc. Ostilia:
 - a) la immediata messa in atto di ogni utile iniziativa finalizzata a eliminare o, quantomeno, a ridurre il disservizio ed il disagio degli utenti e dei cittadini;
 - b) di fare accedere al serbatoio di Campo di Mare di sua proprietà, per il relativo rifornimento, i mezzi e le persone incaricati del trasporto di acqua potabile con apposite autobotti abilitate.
2. Ai servizi comunali manutentivo e protezione civile di provvedere con immediatezza, proseguendo quanto già effettuato in esecuzione della propria ordinanza n. 6/2010, al rifornimento di acqua potabile con apposite autobotti abilitate, al fine di garantire la continuità del flusso idrico alle utenze civiche del comprensorio:
 - a) al serbatoio di Campo di Mare di proprietà della Soc. Ostilia;
 - b) presso le abitazioni di Campo di Mare che ne facessero richiesta.
3. Al servizio comunale manutentivo di intervenire per eliminare le perdite della rete idrica di adduzione e distribuzione, qualora la Soc. Ostilia non stia già provvedendo;
4. Al servizio comunale manutentivo di intervenire per eliminare "utenze preferenziali" alimentate dalla rete di distribuzione derivata dal serbatoio o direttamente allacciate alla condotta di adduzione FF.SS..

Il servizio sarà effettuato per conto e a spese della Soc. Ostilia, già inadempiente alla ordinanza sindacale n. 6/2010.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo dei Messi Comunali, ovvero di altro mezzo ritenuto più celere, ai soggetti di seguito indicati:

- al legale rappresentante della Soc. Ostilia, sig Gianni Casson, residente in Cerveteri, via dei Glicini, 39 nella sua qualità di procuratore generale;
- all'Ente gestore Acea-ATO2 S.p.A.

l'invio della presente ordinanza ai competenti servizi manutentivo e protezione civile, al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune, all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio, alla Stazione Carabinieri Loc. Campo di Mare e al Comando di Polizia Locale, incaricati della verifica dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.



**Il Sindaco
Gino Ciogli**

Gino Ciogli